



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI

- **Interventi educativi a favore di minori (IEM)**
- **Gestione delle supplenze e integrazione di sala e prolungamento orario presso gli asili nido comunali**
- **Coordinamento e conduzione del centro diurno estivo (CDE)**

ART . 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente capitolato lo svolgimento da parte della Cooperativa aggiudicataria delle prestazioni connesse ai sottoelencati servizi:

- ✓ **Interventi educativi a favore di minori (IEM)**
- ✓ **Gestione delle supplenze e integrazione di sala, prolungamento orario presso gli asili nido comunali**
- Coordinamento e conduzione del centro diurno estivo (CDE)**

Per la gestione dei servizi di cui al presente capitolato d'appalto il Comune di Pioltello intende avvalersi della collaborazione di una Cooperativa sociale, come definita dalla Legge 8.11.1991 n° 381, iscritta all'Albo regionale della Cooperazione sociale sotto la lettera a) o di un consorzio di Cooperative sociali iscritto all'Albo Regionale della Cooperazione sociale sotto la lettera c). entrambe le tipologie devono risultare iscritte presso il Registro Prefettizio nella sezione VIII – Cooperazione sociale.

Sono ammesse a partecipare anche A.T.I purché costituite tra i soggetti di cui al comma precedente.

ART . 2 DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio oggetto del presente appalto è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di affidamento del servizio con possibilità di proroga tecnica massimo di 1 anno ai sensi della normativa vigente. E' prevista altresì la possibilità di rinnovo per la medesima durata del periodo contrattuale.

L'aggiudicatario si impegna a fornire le prestazioni oggetto del presente capitolato anche in pendenza della sottoscrizione di contratto.

ART . 3 AMMONTARE E CONSISTENZA DELL'APPALTO

- Interventi educativi a favore di minori secondo i dati di seguito riportati:

IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	N. ORE PER INTERVENTI EDUCATIVI	N. ORE PER SUPERVISIONE / COORDINAMENTO
€ 210.000,00	9.500	700

- Servizio per la gestione delle supplenze e integrazione di sala e prolungamento orario negli asili nido comunali secondo i dati di seguito riportati:

IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA	N. ORE EDUCATIVE	N. ORE COORDINAMENTO
€ 300.000,00	15.000	200

- Servizio "Centro Diurno Estivo" secondo i dati di seguito riportati:

IMPORTO TRIENNALE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA
€ 210.000,00

L'importo complessivo dell'appalto, per la durata dello stesso ammonta a €. 720.000,00 oltre IVA, se dovuta, da rideterminare in funzione del ribasso offerto e secondo le specifiche indicate nell'offerta allegata al contratto.

Il prezzo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'impresa per l'esecuzione, a perfetta regola d'arte, dei servizi dati in appalto ed attivati e svolti secondo le modalità e le specifiche indicate nel presente capitolato, ivi compreso l'acquisto del materiale occorrente, nonché di qualsiasi altro onere espresso e non espresso nel presente capitolato inerente e conseguente ai servizi di cui trattasi.

Lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.

Il Comune si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di aumentare, ridurre o comunque modificare la consistenza del servizio sopra descritto.

In caso di variazione alla Cooperativa aggiudicataria verranno riconosciuti i corrispettivi spettanti sulla base del tipo di intervento effettuato: gli eventuali aumenti del fabbisogno orario saranno indennizzati nella misura del costo orario offerto in sede di gara. Qualora per volontà dell'amministrazione comunale si verifichi una restrizione del presunto monte ore annuali che superi il 20% del predetto monte orario, verranno indennizzate le ore annuali residue, salva la possibilità per il Comune di risolvere il contratto per motivi di interesse pubblico.

ART. 4 PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

L'Appalto sarà affidato mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 – Codice dei Contratti Pubblici, in conformità al presente capitolato e con le modalità indicate nel disciplinare di gara.

Verranno ritenute anomale le offerte che incorrano in quanto previsto dall'art 86 comma 2 del D.Lgs 163/06, pertanto si valuterà la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia i punti relativi agli altri elementi di valutazione siano entrambi superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando.

Nel caso di offerte presentate da raggruppamenti temporanei o da consorzi essa dovrà, pena l'esclusione dalla gara, indicare le parti del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare l'Appalto anche in caso di presentazione di una sola offerta valida ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di ordine pubblico.

ART. 5 DESCRIZIONE DEI SERVIZI

INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI

Si configurano come interventi educativi a favore di minori in ambito familiare, scolastico, o territoriale realizzati individualmente o in piccolo gruppo.

L'intervento domiciliare si configura come integrativo della famiglia ed ha lo scopo di coadiuvare l'azione dei genitori con limitate capacità/possibilità nei confronti di minori in difficoltà. Esso ha come prima finalità l'evoluzione del nucleo familiare mirata al perseguimento della propria autonomia nel "compito educativo" verso i figli.

L'intervento in ambito scolastico è finalizzato a garantire l'integrazione, l'autonomia, la socializzazione e la comunicazione dei minori in difficoltà o diversamente abili. Il progetto educativo viene realizzato in collaborazione con l'istituzione scolastica.

L'intervento in piccolo gruppo si realizza in spazi messi a disposizione dall'ente in orario pomeridiano a favore di ragazzi individuati dai servizi sociali in età preadolescenziale.

Gli utenti del servizio sono individuati dal servizio sociale comunale. Il progetto individuale verrà elaborato dal servizio sociale previo confronto con la Cooperativa aggiudicataria sulla fattibilità dello stesso; alla aggiudicataria è richiesta:

- attività di supervisione e coordinamento educativo
- realizzazione dell'intervento educativo progettato.

La cooperativa aggiudicataria dell'appalto sarà responsabile della corretta esecuzione dei progetti individuali finalizzati a :

- Sostegno alla quotidianità per garantire alimentazione, custodia, istruzione, tempo libero etc. nei casi di temporanea impossibilità da parte della famiglia di assicurare tali funzioni;
- Sostegno educativo per sopperire situazioni di disagio del minore anche in ambiti extrafamiliari.

GESTIONE DELLE SUPPLENZE, INTEGRAZIONE DI SALA E PROLUNGAMENTO ORARIO DI SERVIZIO NEGLI GLI ASILI NIDO COMUNALI.

Il servizio supplenze è un servizio a chiamata per la sostituzione di personale educativo di ruolo eventualmente assente, secondo criteri di attivazione stabiliti dall'Amministrazione comunale.

Il servizio di integrazione di sala consiste nell'affiancamento di personale educativo al personale di ruolo, in presenza di bambini diversamente abili, finalizzato all'integrazione sociale, didattica educativa dei frequentanti.

Il servizio di prolungamento orario è un servizio educativo pomeridiano che consente la permanenza al nido fino alle ore 18.00, con flessibilità oraria di uscita. Il personale comunale gestisce il servizio fino all'ingresso del personale di cooperativa, assicurando una fascia oraria di compresenza per garantire lo scambio di informazioni necessario alla continuità di intervento educativo.

COORDINAMENTO E CONDUZIONE CDE

Si caratterizza come un servizio educativo/ricreativo che facilita l'incontro e la socializzazione proseguendo l'azione educativa della scuola, a favore di minori dai 3 agli 11 anni (V^a elementare) per un massimo di 200 utenti così suddivisi:

- n° 90 bambini/e fascia scuola per l'infanzia
- n° 110 bambini/e fascia scuola elementare

Funziona per sei settimane, durante i mesi di giugno e luglio, dal lunedì al venerdì - dalle ore 8.30 alle ore 16.30, in tale fascia oraria è richiesta la presenza di un educatore ogni 10 utenti di età compresa tra i tre e i sei anni e di un educatore ogni 15 utenti di età compresa tra i sette e gli undici anni. E previsto un orario aggiuntivo di sola custodia, dalle 7.30 alle 8.30 e dalle 16.30 alle 17.30 durante il quale è richiesta la presenza di un educatore ogni 20 utenti

ART . 6 ORARI DEI SERVIZI

Interventi educativi a favore di minori

Il servizio viene effettuato dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00. In casi eccezionali l'Amministrazione comunale si riserva di richiedere prestazioni al di fuori di tali orari, concordando modalità e costi.

Il servizio di gestione delle supplenze integrazione di sala e prolungamento orario asili nido comunali

L'Aggiudicataria dovrà garantire:

- richieste di intervento giornaliero di supplenza nella fascia oraria di funzionamento del servizio della durata massima di sei ore per turno giornaliero, esclusa la pausa pranzo (30 minuti) se coincidente con la prestazione richiesta;
- integrazione di sala dal lunedì al venerdì – orari da concordare -
- prolungamento orario pomeridiano dal lunedì al venerdì orientativamente dalle 15.00 alle 18.00.

Il servizio CDE

Il servizio si svolgerà presso una scuola del territorio dotata di ampi spazi verdi, funzionerà:
dalle 7.30 alle 8.30 per attività di custodia
dalle 8.30 alle 16.30 per attività educative/ricreative
dalle 16,30 alle 17.30 per attività di custodia

ART. 7 PERSONALE

INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI

La Cooperativa appaltatrice garantirà l'erogazione del servizio tramite personale in possesso:

- diploma di laurea in Scienze dell'Educazione
- diploma di educatore professionale
- diploma di scuola media superiore più iscrizione al terzo anno del corso di laurea per il raggiungimento della qualifica sopra esposta avendo sostenuto gli esami previsti dal piano di studio

L'appaltatore deve accertare attraverso una accurata selezione che il personale abbia le seguenti caratteristiche:

- capacità di lettura delle dinamiche relazionali e di un approccio corretto ad esse nel contesto familiare, scolastico, di gruppo e di territorio;
- capacità di relazione in rapporto al gruppo e al contesto territoriale della rete dei servizi:

GESTIONE DELLE SUPPLENZE, INTEGRAZIONE DI SALA E PROLUNGAMENTO ORARIO DI SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI

La cooperativa appaltatrice garantirà l'erogazione del servizio tramite personale in possesso dei sottoelencati titoli di studio

- Diploma di Scuola Magistrale;
- Diploma di Istituto Magistrale;
- Diploma di Vigilatrice d'Infanzia (corso triennale);
- Diploma di qualifica di Assistente all'Infanzia;
- Diploma di Maturità di Assistente per le Comunità infantile;
- Diploma di Maturità di Dirigente di Comunità;
- Diploma di Educatore professionale
- Altro Diploma di scuola media superiore e iscrizione al terzo anno del corso di laurea in Scienze dell'educazione o altro corso di laurea equipollente, avendo sostenuto gli esami previsti dal piano di studio;

COORDINAMENTO E CONDUZIONE CDE

La cooperativa garantirà l'erogazione del servizio tramite personale in possesso del diploma di maestro/a di scuola materna o maturità magistrale per la fascia di età compresa tra i 3 e i 6 anni e diploma di scuola media superiore per la fascia di età 7/11 anni (5^a elementare).

Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore deve presentare l'elenco nominativo del personale che si intende impiegare con relativo curriculum e tenendo conto della necessità di eventuali sostituzioni.

ART. 8 STANDARD ORGANIZZATIVI E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI

INTERVENTI EDUCATIVI A FAVORE DI MINORI

I criteri e le modalità di accesso al servizio sono definiti dai servizi sociali comunali che effettuano la diagnosi psico sociale del minore e della sua famiglia. Il progetto di intervento educativo elaborato in base a tale diagnosi viene condiviso con il referente della Cooperativa e sottoposto periodicamente a verifiche congiunte.

Nella realizzazione del progetto di intervento educativo la Cooperativa aggiudicataria dovrà garantire:

- l'individuazione di un educatore avente caratteristiche adeguate alle necessità del minore e della sua famiglia sia per aspetti oggettivi quali l'età, il sesso, ecc, che per aspetti relativi alla specifica professionalità dello stesso;
- la supervisione dei progetti educativi avviati avvalendosi di personale con le adeguate qualifiche
- le verifiche periodiche con il servizio sociale comunale e con altri referenti istituzionali per il monitoraggio dei progetti educativi avviati

GESTIONE DELLE SUPPLENZE, INTEGRAZIONE DI SALA E PROLUNGAMENTO ORARIO DI SERVIZIO NEGLI ASILI NIDO COMUNALI

. La Cooperativa attraverso i suoi operatori dovrà garantire:

- lo scambio di consegne ed informazioni con il personale comunale
- l'accoglienza e le cure necessarie al momento del risveglio dei bambini
- la collaborazione nell'organizzazione della merenda a piccoli gruppi
- la cura del momento dell'uscita, con il necessario scambio di informazioni con la famiglia sull'attività complessiva giornaliera
- La cura e la sistemazione dei materiali e degli ambienti secondo il progetto di organizzazione degli spazi concordato con i referenti comunali

La cooperativa dovrà nominare un coordinatore per le funzioni di coordinamento delle attività nonché per le funzioni di raccordo con il servizio ed in particolare con il coordinatore pedagogico, con il quale dovranno essere programmate riunioni periodiche di programmazione e di verifica.

La progettazione, l'organizzazione e l'attuazione delle attività ludico/educative devono essere definite secondo una programmazione di intervento concordata fra educatori e coordinatore referente del Comune e della Cooperativa

Durante il periodo degli inserimenti (settembre/ottobre) è richiesta agli educatori della Cooperativa la compresenza con gli educatori comunali in orario antimeridiano, al fine di permettere la conoscenza dei bambini nuovi ammessi e delle loro famiglie, nonché elaborare le strategie più opportune di adattamento. Le tre tipologie di prestazioni verranno richieste alla Cooperativa durante lo svolgimento del servizio (da settembre per 42 settimane con interruzione per le vacanze di Natale e Pasqua).

Aspetti metodologici

Le formule organizzative, le strategie e le proposte educative adottate dovranno tenere conto dei seguenti principi:

Il rispetto dei ritmi e dei bisogni individuali dei bambini

L'attenzione ai bisogni di sicurezza e di autonomia relativi alle diverse fasce di età

Il riconoscimento della fondamentale importanza dell'instaurarsi del rapporto di fiducia e collaborazione con le famiglie

La stabilità degli educatori in relazione ai gruppi per garantire una continuità di relazione con gli utenti.

Il personale sarà impegnato nelle seguenti attività sempre che sia consentito dall'organizzazione in atto e proposta dalla coordinatrice:

-partecipazione agli incontri programmati di gruppo nido (collettivi) e di gruppo di sezione rivolti alle famiglie

-partecipazione ad attività di formazione /aggiornamento

COORDINAMENTO E CONDUZIONE CDE

Le attività proposte, programmate settimanalmente, includono momenti di animazione ludica, artistico-espressiva, sportiva e socio culturale, incentrati sul bisogno del gruppo, escursioni (almeno una nel periodo di durata del servizio), suddivise per tipologie di utenti. In presenza di bambini diversamente abili la cooperativa garantirà con appositi interventi l'integrazione degli stessi.

L'appaltatrice al fine di garantire la prestazione richiesta nominerà e garantirà la presenza giornaliera di un coordinatore referente.

Gli operatori della Cooperativa devono collaborare con il servizio sociale del Comune e con ogni altro ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio.

ART. 9 LIMITAZIONE DEL TURN OVER

La Cooperativa aggiudicataria dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio. Non saranno tollerati turn over, se non per cause di forza maggiore, di personale superiori ai 2/5 di forze presenti: in caso di superamento di tali limiti senza giustificati motivi si potrà arrivare alla rescissione del contratto con l'affidamento alla seconda in graduatoria, con l'addebito delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

ART. 10 SEGRETO PROFESSIONALE E D'UFFICIO – TUTELA DELLA PRIVACY

Tutto il personale impiegato dalla Cooperativa aggiudicataria per lo svolgimento del servizio oggetto del presente Capitolato speciale, dipendente, consulente e collaboratore, è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale, il segreto d'ufficio nonché la tutela della privacy, in osservanza del D.Lgs n. 196/2003 e della deontologia professionale, ed è da considerarsi a tutti gli effetti come incaricato del trattamento dei dati relativi agli utenti del servizio. Si ribadisce pertanto che la ditta aggiudicataria si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni di cui gli operatori siano venuti in possesso nell'ambito dell'attività prestata. L'aggiudicatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del trattamento dei dati.

ART. 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

I servizi in appalto contemplati nel presente capitolato, non possono essere sospesi, abbandonati o non eseguiti per nessun motivo. A tal fine la Cooperativa s'impegna a sostituire tempestivamente i propri operatori che risultassero assenti per qualsiasi causa.

In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale di tali servizi, il Comune, previa diffida, a mezzo fax, chiederà di attivare immediatamente il servizio e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull'impresa per i costi sostenuti.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto

medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 C.P., l'amministrazione comunale segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

ART.12 OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA: ONERI E RESPONSABILITA'

Nell'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato speciale, la Cooperativa è tenuta ad eseguire tutti gli ordini di servizio e ad osservare tutte le direttive che verranno emanate dai Servizi sociali comunali. La Cooperativa ne riconosce, per ogni effetto e conseguenza, la piena efficacia e rinuncia espressamente ad ogni eccezione ed azione in qualsiasi sede. E' facoltà della Cooperativa presentare, anche a mezzo fax, le osservazioni che ritenesse opportune entro 3 (tre) giorni dal ricevimento di ordini di servizio e direttive.

Oltre alle norme precisate nel presente capitolato speciale, la Cooperativa avrà l'obbligo di far osservare costantemente ai propri dipendenti durante l'espletamento dei servizi, tutte le Leggi, Regolamenti e provvedimenti di ambito statale, regionale, provinciale e comunale sia in vigore all'atto dell'affidamento dell'appalto che promulgati durante la durata del rapporto contrattuale.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di contratto, da stipularsi in forma pubblica amministrativa, quelle di bollo, di registro, di quietanza, di diritti fissi di segreteria e scritturazione, le spese per il numero di copie del contratto che saranno necessarie, nonché ogni altra allo stesso accessoria e conseguente.

La Cooperativa aggiudicataria dovrà inoltre garantire:

- la selezione e la formazione del personale, aggiornando professionalmente il proprio personale impiegato nell'appalto;
- la priorità, come previsto dal C.C.N.L., dell'assunzione delle unità lavorative segnalate dal Comune, già in servizio presso la precedente Ditta aggiudicataria;
- la designazione di un referente per ogni servizio, con esperienza almeno biennale, che cooperi per l'attuazione dei servizi secondo le indicazioni degli uffici preposti;
- la reperibilità del/i referente/i di cui al punto precedente durante l'orario dell'intero servizio;
- la dotazione del personale di tessera di riconoscimento;
- la continuità degli operatori presso i medesimi utenti/servizi;
- l'immediata sostituzione dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo nonché di quelli che, a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, dovessero risultare inidonei allo svolgimento del servizio;
- nei casi di sostituzioni di personale previste anticipatamente, la copresenza in almeno una occasione dei due operatori.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna inoltre:

- A. a non utilizzare personale volontario per prestazioni sostitutive di quelle degli operatori;
- B. ad osservare nei confronti del personale dipendente tutte le norme, le leggi ed i regolamenti, le disposizioni, i contratti normativi salariali e previdenziali, disciplinanti i rapporti di lavoro, secondo il quadro giuridico vigente. Il trattamento economico e normativo non potrà comunque essere inferiore a quello previsto dal vigente CCNL di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative. La Cooperativa solleva il Comune da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali ed in genere da tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi, per cui nessun rapporto diretto con il Comune potrà essere configurato.

- C. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. Il Comune è esonerato pertanto da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale della Cooperativa, per qualsiasi causa connessa all'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è compreso nel corrispettivo del contratto.
- D. all'obbligo di sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da terzi per mancato adempimento agli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa in caso di condanna. Le spese che l'amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo sono dedotte dai crediti dell'impresa ed in ogni caso da questa rimborsate.
- E. a stipulare un'apposita polizza assicurativa presso primaria Compagnia di Assicurazione come di seguito detto con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Stazione Appaltante. La polizza assicurativa dovrà tener conto specificatamente della responsabilità civile verso terzi, per tutti i rischi, nessuno escluso, e per ogni danno anche se qui non menzionato, derivanti dall'attività di gestione dei servizi che possano derivare agli operatori o che questi possano causare agli utenti e alle loro cose nonché al Comune e/o a terzi e alle loro cose durante le attività previste nel presente contratto nei casi di non copertura assicurativa regionale esonerando pertanto il Comune da qualsiasi responsabilità al riguardo.
Copia di detta polizza dovrà essere consegnata alla Stazione Appaltante prima dell'assunzione del servizio. L'importo del massimale non potrà essere inferiore a €2.000.000= (due milioni).
- F. ad assumersi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti;
- G. a comunicare e tenere aggiornato l'elenco di tutto il personale impiegato nel servizio, indicando il nome e cognome, la qualifica, il servizio/utente presso cui presta il proprio intervento, le ore e i giorni di impiego e i codici di riconoscimento della posizione previdenziale (INPS, INAIL).
- H. ad osservare, oltre al presente capitolato speciale, le norme in vigore o emanate in corso d'opera che disciplinano i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, le assicurazioni sociali, le norme sanitarie, nonché le leggi antinquinamento e le norme di sicurezza sul lavoro e ogni altra disposizione normativa applicabile ai servizi oggetto di appalto.

ART. 13 CONTROLLI

Sono riconosciute al Comune ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi relativi allo svolgimento dei servizi, oggetto del presente capitolato.

Il Comune individua gli obiettivi degli interventi, mantiene i contatti con il referente della Cooperativa aggiudicataria per monitorare il raggiungimento degli stessi.

Il personale del Comune o altro personale all'uopo designato, ha facoltà di svolgere, senza preavviso, accertamenti e verifiche sull'attività svolta dagli operatori della Cooperativa aggiudicataria.

La Cooperativa aggiudicataria può senz'altro avanzare proposte di eventuali modifiche o integrazioni relative alle metodologie o modalità d'intervento e quant'altro ritenuto utile per l'esecuzione di un servizio sempre migliore.

ART. 14 DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati. In caso di associazioni di imprese e di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese.

ART.15 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti alla Cooperativa aggiudicataria sono eseguiti in base ad emissione di regolari fatture relative ai servizi effettuati a cui dovrà essere allegato il rendiconto delle ore di servizio prestate da ciascun operatore.

I pagamenti del fatturato verranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura mediante emissione mandati di pagamento secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità comunale.

Non verranno corrisposti corrispettivi per servizi resi senza il rispetto delle modalità previste nel presente capitolato speciale.

Dai pagamenti saranno detratti gli importi di eventuali spese per esecuzioni d'ufficio, quelle delle sanzioni pecuniarie applicate per inadempienza a carico della Cooperativa aggiudicataria.

Il Comune può sospendere i pagamenti alla Cooperativa aggiudicataria nel caso siano state contestate inadempienze contrattuali fino a che la stessa Cooperativa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 16 CAUZIONI

Ai fini della stipulazione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale complessivo netto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte, del pagamento delle penalità eventualmente comminate e per il risarcimento dei danni eventualmente subiti, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione a tutela dell'interesse dell'Ente, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni posti a carico dell'appaltatore; l'appaltatore resta altresì obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Nel caso che quanto sopra non avvenga, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio prelevandone l'importo dal canone di appalto.

La cauzione resterà vincolata anche dopo la scadenza dell'appalto, fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 17 PENALITÀ

In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti la Cooperativa aggiudicataria, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito dall'amministrazione comunale, all'infrazione contestata ed al pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dall'amministrazione comunale e da privati a causa dell'inadempimento, e fatte salve le eventuali conseguenze penali, è tenuta al pagamento di una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

- per mancata effettuazione di un servizio nel giorno concordato ovvero il non invio di un operatore jolly entro due ore da quella prevista per l'intervento in caso di sostituzione dell'operatore: € 500,00 per ogni giorno e per operatore;
- per ogni giorno di non reperibilità del referente del servizio: € 300,00 ;
- per utilizzo di operatori diversi da quelli dichiarati: € 300,00 al giorno per ogni operatore;
- per la mancata sostituzione, su motivata richiesta del Comune, del personale entro 8 giorni lavorativi o per deficienze gravi e/o reiterate e giustificate lamentele degli utenti nell'espletamento del servizio: € 1000,00 al giorno per operatore.
- Utilizzo di personale privo delle qualifiche richieste all'art.7: € 3000,00
- Reiterati ritardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio: € 200,00
- Comportamenti degli operatori caratterizzati da imperizia o negligenza nei confronti dell'utenza € 2000,00

Per ogni ulteriore giorno di ritardo (24 ore) su tempi di cui ai punti sopra evidenziati verrà applicata rispettivamente una penale aggiunta di € 200,00.

Per eventuali inadempimenti non previsti si applicherà una penale di €.500,00.

L'applicazione della penale verrà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, alla quale la Cooperativa aggiudicataria ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata.

Il Comune procede al recupero delle penalità, mediante ritenuta diretta sul canone del mese nel quale è assunto il provvedimento definitivo di applicazione della penale.

Verificandosi deficienze od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Cooperativa aggiudicataria regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, il Comune avrà la facoltà di rivolgersi ad altra impresa del settore e fare eseguire d'ufficio a spese dell'impresa, i lavori necessari per il regolare adempimento dei servizi, fatta salva l'applicazione delle penalità contrattuali ed il risarcimento del maggior danno subito dalla Pubblica Amministrazione.

Dopo 3 richiami, con applicazione di una penale, il Comune potrà comunque risolvere il contratto senza alcuna pretesa da parte della Cooperativa medesima, fermo restando l'incameramento della cauzione e fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

ART. 18 RISOLUZIONE

Salvi i casi di risoluzione per inadempimento previsti dalla Legge, il Comune ha facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 CC, salvo ogni rivalsa per danni e l'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del presente Capitolato speciale, nei seguenti casi :

- a. per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- b. in caso di frode o di grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali
- c. nel caso di recidiva specifica per gli inadempimenti di cui all'art.17, dopo 9 richiami;
- d. qualora l'impresa per sua grave negligenza dia motivo di non avvio, interruzione, arbitraria sospensione o abbandono dei servizi;
- e. nei casi di sub cessione o di cessione del contratto.
- f. qualora le penali computate a norma dell'art. 17 superino il 10% dell'importo contrattuale.

La risoluzione del contratto è notificata dal Comune, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla Cooperativa che, ricevutola, dovrà garantire la continuità di tutti i servizi fino all'indicazione dell'impresa subentrante.

La risoluzione del contratto, per gravi inadempienze contrattuali, fa sorgere a favore del Comune il diritto di affidare il servizio ad altro soggetto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dal Comune.

ART. 19 COSTITUZIONE IN MORA

Tutti i termini e le comminatorie contenute nel presente Capitolato speciale operano di pieno diritto senza obbligo per il Comune di costituzione in mora dell'assuntore.

ART. 20 CONTROVERSIE

Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Cooperativa aggiudicataria, saranno affidate al giudice competente, secondo le regole della giurisdizione. E' tuttavia in facoltà delle parti, se in ciò raggiungono accordo, procedere al giudizio Arbitrale nel rispetto delle norme processuali relative all'arbitrato di diritto. In caso di Arbitrato il terzo arbitro dovrà essere in ogni caso nominato dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.

ART. 21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le norme di cui al vigente codice civile.

